



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Al Ministro della salute Prof. Orazio Schillaci

spm@postacert.sanita.it

Al Sottosegretario On. Marcello Gemmato

Ministero della salute

segreteria.gemmato@sanita.it

**Oggetto: richieste di intervento su Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante
"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".**

Illustrissimi,

questa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – intende sottoporre all'attenzione delle SS.VV. alcuni profili di criticità afferenti al campo di applicazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", limitato ai soli grandi committenti, e che, quindi, **esclude la grande maggioranza dei professionisti iscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri.**

Vengono infatti regolamentati solo i contratti tra i professionisti (anche in forma associata o societaria) e le imprese bancarie e assicurative nonché le loro società controllate, le loro mandatarie e le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Tale suddetta disciplina pur riconoscendo astrattamente il diritto del professionista a percepire un compenso proporzionato alla qualità della prestazione resa, rende di fatto tale diritto inesigibile in gran parte delle fattispecie. La legge, in buona sostanza, esclude dall'applicazione del principio dell'equo compenso tutte le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi dalle grandi imprese, lasciando di fatto fuori coloro che svolgono la propria attività esclusivamente nei confronti di persone fisiche.

Tale legge sull'equo compenso potrebbe trovare applicazione ad una ristretta platea di iscritti agli albi dei medici chirurghi e odontoiatri, tra i quali liberi professionisti che svolgano la propria prestazione nell'ambito di strutture gestite da imprese commerciali e medici competenti spesso destinatari di incarichi con aggiudicazione mediante il criterio del "massimo ribasso" o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Occorre evidenziare che l'articolo 12 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 abroga l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

sua volta dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.

Dal 2006 si è registrata una vera e propria “erosione” del valore economico di molte prestazioni sanitarie, dovuta al ribasso indiscriminato delle tariffe delle prestazioni professionali: fenomeno che rischia di compromettere non solo la dignità dei professionisti ma anche la qualità delle cure e la sicurezza dei cittadini. Occorre evidenziare che il comma 2 dell’art. 2233 c.c. sancisce la necessità che il compenso del professionista sia in ogni caso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Con riguardo, infatti, all'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime si ricorda che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera **dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate** (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, il suddetto art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante.

Si rileva che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvedimento richiamato dall’art. 1, lett. b), della legge n. 49 del 2023.

Tuttavia, occorre sottolineare come tale normativa potrebbe rimanere efficace in tutti i casi in cui il professionista svolge la propria prestazione nell'ambito di strutture gestite da imprese commerciali: qualora infatti tali imprese rispondano ai requisiti dimensionali individuati dalla suddetta norma (aver impiegato più di 50 lavoratori o aver realizzato ricavi superiori a 10 milioni di euro nell'anno precedente), il professionista potrebbe reclamare l'equo compenso avvalendosi della nuova disciplina. In questo caso si configurerebbe una precisa responsabilità del direttore sanitario di tali strutture in merito alla corretta applicazione dell'equo compenso e sul controllo dell'adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico. Si ricorda infatti che ai sensi del comma 536 della Legge 30/12/2018, n. 145 e s.m.i. “Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico”.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L'aspetto più controverso della legge sull'equo compenso riguarda, inoltre, il sistema sanzionatorio, blando nei confronti dei committenti inadempienti e severo nei riguardi dei professionisti tutt'altro che tutelati. Posto che il compenso "equo" viene individuato nei parametri fissati da appositi decreti ministeriali, qualora il professionista percepisca corrispettivi inferiori a tale soglia, egli potrà attraverso un'azione giudiziale impugnare davanti al tribunale competente il contratto o la convenzione che regola i rapporti con il committente; ciò però potrebbe determinare da parte dell'Ordine l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del professionista. In altre parole, quindi, il diritto all'equo compenso passa necessariamente dall'autodenuncia in virtù di un provvedimento che invece di sanzionare il committente inadempiente penalizza, attraverso un'inversione delle responsabilità, proprio il professionista sottopagato.

In altri termini, l'accordo tra committente e professionista che prevedesse un compenso inferiore a quello fissato dai parametri ministeriali – chiamati a quantificare il valore "equo" delle prestazioni rese dalle varie categorie professionali – potrebbe essere impugnato davanti al tribunale competente dallo stesso professionista sottopagato o dall'ordine professionale a cui il professionista è iscritto, al fine del riconoscimento giudiziale del maggior compenso.

Pur rappresentando tale legge un indubbio passo avanti nella corretta definizione dell'equità dei compensi e delle responsabilità dei professionisti, si ritengono necessari dei miglioramenti nell'articolato normativo affinché si vada nella direzione di porre dei "paletti" al rapporto fra il professionista e le amministrazioni, insano e svantaggioso unicamente per il primo. Un mercato sostenuto e condizionato dal concetto di libera impresa e libera concorrenza funziona se e quando le rispettive posizioni di mercato sono però bilanciate.

L'asimmetria dei contratti tra liberi professionisti e committenti forti deriva dalle rispettive "fisiologiche" posizioni di mercato. Infatti, la legge sull'equo compenso dovrebbe collocare nell'alveo della "patologia" ciò che il libero mercato considerava "fisiologico", con l'obiettivo di ridare dignità alle prestazioni libero professionali, trattenendo il libero professionista dall'accettare qualsiasi cosa e, al cliente, forte, di imporre condizioni indecenti.

Ciò detto, intendiamo ribadire con forza il diritto dei professionisti della salute al giusto compenso, proprio per la sempre più frequente problematica legata alla selvaggia e incontrollata oscillazione dei prezzi delle prestazioni.

Riteniamo necessario definire il carattere dell' "equità" del compenso, ossia determinare, con il coinvolgimento degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, quei parametri congrui che pongano un limite quantomeno minimo all'oscillazione delle tariffe.

Ciò consentirebbe altresì di definire i criteri in base ai quali vengono stabiliti i compensi per quei medici e odontoiatri che lavorano presso le strutture convenzionate e che troppo spesso risultano essere inadeguati rispetto alla loro professionalità, oltre a regolamentare al meglio i criteri che stabiliscono il conferimento degli incarichi ai



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

medici competenti nella pubblica amministrazione caratterizzati da compensi spesso bassi e penalizzanti.

Stabilire dei limiti minimi per le prestazioni dei professionisti sanitari significa, in ogni caso, tutelare il decoro e la dignità della professione nonché preservare il bene primario ossia la salute del cittadino: ciò in virtù di quei principi etico deontologici su cui si fonda l'esercizio delle professioni medica e odontoiatrica.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte cortesemente chiediamo alle SS.VV.

- 1. un autorevole intervento volto ad ampliare il campo di applicazione della legge sull'equo compenso attraverso la modifica dell'art. 2 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 che, regolamentando ad oggi attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, pur riconoscendo astrattamente il diritto del professionista a percepire un compenso proporzionato alla qualità della prestazione resa, rende di fatto tale diritto inesigibile in gran parte delle fattispecie inerenti ai rapporti professionali. La legge 21 aprile 2023, n. 49, infatti, esclude dall'applicazione del principio dell'equo compenso tutte le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi dalle grandi imprese, lasciando di fatto fuori tutti i medici e gli odontoiatri che svolgono la propria attività esclusivamente nei confronti di persone fisiche.**
- 2. l'emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e, quindi, volto a rendere la Legge 21 aprile 2023, n. 49, applicabile alla ristretta platea di iscritti agli albi dei medici chirurghi e odontoiatri, tra i quali liberi professionisti che svolgano la propria prestazione nell'ambito di strutture gestite da imprese commerciali e medici competenti spesso destinatari di incarichi con aggiudicazione mediante il criterio del "massimo ribasso" o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**
- 3. l'istituzione, altresì, di un tavolo tecnico ai fini della predisposizione dello stesso decreto.**

Certi della sensibilità delle SS.VV. ringraziamo per l'attenzione e inviamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO
Andrea Senna

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582